

MINISTERO DEI TRASPORTI

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO
INTERMODALE**

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 6 (ex MOT 3)

Protocollo n. 0021127/23.18.17

Roma, 5 marzo 2008

OGGETTO: Disposizioni in materia certificazione medica per il conseguimento dei CIG modifiche all'articolo 116, co. 1 quater, CDS.

Si fa seguito al Protocollo n. 0012488 dell'8 febbraio u.s. (come rettificato in data 11 febbraio u.s.), per comunicare che con legge 28 febbraio 2008, n. 31, è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (pubblicato G.U. n.51 del 29/2/2008, S.O. n.47).

L'articolo 22 bis della citata legge n. 31/2008 rubricato "Disposizione transitoria concernente la certificazione medica per la guida dei ciclomotori" così recita: "All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida".

Pertanto, a far data dal 1 marzo u.s., le istanze intese al rilascio o al rinnovo di validità di certificati di idoneità per la guida dei ciclomotori potranno essere corredate dal certificato di un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, così come era previsto fino alla data del 31 dicembre 2007.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Dott. Ing. Amedeo Fumerò